

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/925 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

**che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167**

[notificata con il numero C(2017) 2800]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base e dei materiali certificati nonché delle piante da frutto.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono prodotti in condizioni a prova di insetto. L'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva prevede tuttavia che per determinati generi o specie e in determinate condizioni, uno Stato membro possa essere autorizzato a certificare materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto o moltiplicati a partire da piante madri di pre-base prodotte in campo in condizioni non a prova di insetto.
- (3) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno chiesto un'autorizzazione temporanea per la certificazione di materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto.
- (4) Considerato che la costruzione di strutture a prova di insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno dare ai fornitori di tali Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione senza interrompere la produzione in campo in condizioni non a prova di insetto.
- (5) A tali Stati membri sono pertanto state concesse le autorizzazioni per la certificazione di materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie con la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (6) Le autorizzazioni al Belgio e alla Francia sono state concesse per un breve periodo di due anni poiché i produttori di questi due paesi avevano iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova di insetto. Le autorizzazioni temporanee alla Repubblica ceca e alla Spagna sono state invece concesse per un periodo di cinque anni poiché i produttori di tali Stati membri hanno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova di insetto.

<sup>(1)</sup> GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).

